174/2025

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato, con il ricorso n.80451 del registro di segreteria, depositato in data 29-7-2024 da XX, nato a omissis (omissis) il omissis ed ivi residente in Via omissis n. omissis (cf: omissis), rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Lucci ed elettivamente domiciliato nello studio in Via Vittorio Emanuele III n.31 in Sora (Fr);

CONTRO

-Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante sede territoriale di e sede nazionale Roma via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Botta, con

il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;

per il riconoscimento dell'erroneità dell'abbattimento della pensione di reversibilità del 40% per gli anni dal 2019 al 2022, in applicazione della TAB F della L. 335/1995, e del 25% per gli anni dal 2023 a tutt'oggi, con la condanna dell'Istituto alla erogazione di tutte le somme indebitamente trattenute e trattenende, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

Visto il ricorso e gli atti di causa;

Uditi, nell'udienza odierna, l'avv. Roberta Scarinci per il ricorrente ed avv. Flavia Incletolli per l'INPS.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente ha proposto ricorso ritenendo sussistente l'erroneità della decurtazione della pensione di reversibilità, motivando ed allegando pertinente documentazione.

2. L'INPS si è costituito, riferendo che il trattamento pensionistico ai superstiti errato è stato corretto, verificate le dichiarazioni dei

redditi per gli anni 2018/2023, e la sede amministrativa ha provveduto ad eliminare le trattenute operate (di cui alla tabella F della legge 335/1995) a partire dal 01/01/2019, dichiarando il totale del rimborso netto pari a € 19.048,58 che sarà pagato sulla rata di aprile 2025, indicando altresì che da aprile 2025 l'importo lordo della pensione sarà pari a € 994,76 in luogo dei precedenti € 746,08 erroneamente conteggiati.

3. All'odierna udienza le parti si sono riportate alle memorie difensive in atti, specificando ulteriormente quanto già dedotto. Il legale del ricorrente ha chiesto la cessazione con vittoria di spese. L'INPS ha chiesto, oltre alla cessazione, la compensazione delle spese.

4. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.

DIRITTO

5. La questione in esame riguarda la decurtazione percentuale della pensione di reversibilità con erronea applicazione della tabe. F di cui alla legge 335/1995.

6. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione di quanto attestato dall'INPS in ordine alla restituzione nei termini suddetti, e alla corretta applicazione della tab. F e quindi al conseguimento del bene giuridico richiesto, quantificato correttamente nel foglio di calcolo allegato alla costituzione dell'INPS in giudizio.

7. Le spese legali sono compensate, in ragione del fatto che la sede amministrativa INPS ha immediatamente provveduto ad apportare le correzioni alla liquidazione non appena gli è stato notificato il ricorso e che non risulta in atti alcuna previa richiesta amministrativa o diffida.

8. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,

Dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.

Il giudice

Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 27.03.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

